



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 16.06.1998
COM(1998) 375 def.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga
agli articoli 2 e 10 della sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio,
del 17 maggio 1977,
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alle imposte sulla cifra d'affari**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Con lettera protocollata al Segretariato generale della Commissione il 19 marzo 1998, il governo italiano ha chiesto di essere autorizzato ad applicare un regime particolare di imposizione per le cessioni di rottami e di altri materiali di recupero, in base all'articolo 27 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme¹.

Conformemente all'articolo 27, paragrafo 3 della sesta direttiva, gli altri Stati membri sono stati informati della domanda dell'Italia con lettera in data 17 aprile 1998.

Il regime particolare che la Repubblica italiana presenta alla Commissione contiene le seguenti disposizioni:

- adozione di un regime d'esonero senza diritto a deduzione per le cessioni di rottami ferrosi e altri materiali di recupero (carta da macero, stracci, ecc.), effettuate da:
 - 1) imprese con sede fissa e con volume d'affari per l'anno precedente fino a 2 miliardi di lire, al netto dell'imposta,
 - 2) imprese senza sede fissa;
- la possibilità di optare a favore del regime ordinario dell'imposta per le imprese di cui al punto 1 con volume d'affari per l'anno precedente superiore a 150 milioni di lire, al netto dell'imposta, a condizione che esse prestino idonea garanzia;
- l'applicazione obbligatoria del regime ordinario dell'imposta per le imprese di cui al punto 1 con volume d'affari per l'anno precedente superiore a 2 miliardi di lire, al netto dell'imposta;
- l'adozione di un regime di sospensione dell'imposta con diritto a deduzione per le cessioni di materiali non ferrosi (compresi quelli che hanno subito un'iniziale, grossolana lavorazione che li riduce in forme primarie avvalendosi di minime ed elementari strutture tecniche) senza alcun riferimento al volume d'affari.

Nella richiesta italiana si precisa inoltre che le imprese che operano congiuntamente nel settore dei rottami non ferrosi e di altri materiali di recupero sarebbero soggette al regime previsto per i materiali non ferrosi.

Stando al governo della Repubblica italiana, scopo di questo regime è quello di combattere il gran numero di frodi che va moltiplicandosi nel settore.

¹ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU L 338 del 28.12.1996, pag. 89).

Il governo della Repubblica italiana indica, a questo proposito, che attualmente esistono società fittizie che, pur applicando il tributo, non lo versano all'erario, consentendo nel contempo la detrazione dell'imposta in capo all'acquirente.

La Commissione ritiene che l'esonero per le cessioni effettuate da piccole imprese costituisca una misura sia di semplificazione che di lotta contro la frode, poiché consente di escludere dal sistema dell'IVA una categoria di soggetti passivi per i quali le necessarie azioni di controllo e di riscossione dell'imposta sarebbero sproporzionate all'entità degli introiti.

Inoltre, la possibilità di optare per il regime ordinario dell'imposta, lasciata alle imprese con sede fissa e con volume d'affari compreso tra 150 milioni e 2 miliardi di lire, al netto dell'imposta, consente di far rientrare gli operatori che prestino idonee garanzie nel regime ordinario dell'IVA.

La Commissione ritiene inoltre che sia opportuno applicare un regime di sospensione dell'IVA alle cessioni di rottami non ferrosi, compresi quelli che hanno subito una prima trasformazione, al fine di dare maggior sicurezza a transazioni per le quali i rischi di frode sono più gravi, dato il loro elevato valore.

Stando alle informazioni di cui dispone la Commissione, il mercato dei materiali di recupero e dei rottami in Italia è caratterizzato dal fatto che nella maggior parte dei casi gli operatori esercitano la loro attività tanto nel settore dei metalli non ferrosi, quanto in quello degli altri materiali di recupero (metalli ferrosi, carta, stracci).

Per garantire la semplicità del regime particolare IVA, la Commissione ritiene che sia opportuno autorizzare l'Italia ad applicare il regime di sospensione a tutte le attività dei soggetti passivi che operano congiuntamente nel settore dei metalli non ferrosi e degli altri materiali di recupero.

La suddetta regola, tuttavia, non si applica se le operazioni che riguardano i metalli non ferrosi hanno carattere soltanto accessorio rispetto alle operazioni riguardanti gli altri materiali di recupero.

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana possa essere autorizzata ad applicare la deroga proposta fino al 31 dicembre 2000.

La Commissione, infatti, il 10 luglio 1996 ha adottato un programma di lavoro per l'attuazione di un sistema comune IVA², che prevede una progressione a tappe verso il nuovo sistema. Si ritiene quindi opportuno limitare il periodo di validità al 31 dicembre 2000, per poter valutare, a tale data, se la misura derogatoria sia compatibile con l'approccio seguito nel quadro del nuovo sistema comune IVA.

La Commissione precisa infine che un'eventuale proroga della presente autorizzazione al di là del 31 dicembre 2000 potrà essere concessa soltanto previa valutazione della sua applicazione. Spetterà allora, eventualmente, alla Repubblica italiana fornire tutti gli elementi utili a tal fine.

² COM(96)328 def. del 22.7.1996.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga
agli articoli 2 e 10 della sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio,
del 17 maggio 1977,
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alle imposte sulla cifra d'affari**

(presentata dalla Commissione)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme³, in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a mantenere o ad introdurre misure particolari di deroga alla predetta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'importo o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che, con lettera protocollata alla Commissione il 19 marzo 1998, la Repubblica italiana ha chiesto di essere autorizzata ad introdurre una misura di deroga agli articoli 2 e 10 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 27, paragrafo 3 della sesta direttiva, gli altri Stati membri sono stati informati in data 17 aprile 1998 della domanda presentata dalla Repubblica italiana;

considerando che la misura di deroga è intesa, in primo luogo, ad esonerare, senza diritto a deduzione dell'imposta, le cessioni di rottami e di altri materiali di recupero effettuate

³ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU L 338 del 28.12.1996, pag. 89).

da imprese con sede fissa e con volume d'affari per l'anno precedente fino a 2 miliardi di lire, al netto dell'imposta, oppure da imprese senza sede fissa;

considerando che la misura è intesa, in secondo luogo, a concedere un diritto d'opzione a favore del regime ordinario dell'imposta alle imprese con sede fissa e con volume d'affari per l'anno precedente compreso tra 150 milioni e 2 miliardi di lire, al netto dell'imposta;

considerando che la misura è intesa, in terzo luogo, ad assoggettare ad un regime di sospensione dell'imposta, con diritto a deduzione, le cessioni di rottami non ferrosi, indipendentemente dal volume d'affari dell'impresa, al netto dell'imposta;

considerando che questo regime può costituire un mezzo efficace di lotta contro la frode che va moltiplicandosi nel settore;

considerando che, di conseguenza, il regime particolare rispetta le condizioni di cui all'articolo 27 della sesta direttiva;

considerando che il 10 luglio 1996 la Commissione ha adottato un programma di lavoro⁴, corredato di un calendario di proposte, che prevede una progressione per tappe verso un sistema comune IVA per il mercato unico;

considerando che è quindi opportuno concedere l'autorizzazione fino al 31 dicembre 2000, per poter valutare, a tale data, se la misura derogatoria sia compatibile con l'approccio globale del nuovo sistema comune IVA;

considerando che questa deroga non avrà un'incidenza sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

⁴ COM(96)328 def. del 22.7.1996.

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata ad applicare, fino al 31 dicembre 2000, un regime particolare di imposizione nel settore dei rottami e degli altri materiali di recupero, che contiene disposizioni derogatorie alla sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.

Le disposizioni derogatorie previste da detto regime sono indicate negli articoli 2 e 3.

Articolo 2

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della sesta direttiva 77/388/CEE, fatto salvo il disposto dell'articolo 3, sono esonerate dall'IVA le cessioni di rottami e di altri materiali di recupero, consistenti in particolare in carta da macero, stracci, vetri, effettuate da:

- imprese con sede fissa e con volume d'affari per l'anno precedente inferiore a 2 miliardi di lire, al netto dell'imposta;
- imprese senza sede fissa.

Le imprese di cui al primo trattino, il cui volume d'affari per l'anno precedente è superiore a 150 milioni di lire, al netto dell'imposta, possono essere autorizzate a non applicare a dette cessioni il regime particolare di cui al precedente comma.

Articolo 3

In deroga all'articolo 10, paragrafo 2 della sesta direttiva 77/388/CEE, le cessioni di rottami non ferrosi, compresi quelli che hanno subito un'iniziale, grossolana lavorazione che li riduce in forme primarie, avvalendosi di minime ed elementari strutture tecniche, sono assoggettate ad un regime di sospensione d'imposta.

Sono assoggettate a questo regime di sospensione d'imposta anche le cessioni di rottami e di altri materiali di recupero diversi dai rottami non ferrosi effettuate da soggetti passivi che operano congiuntamente nei settori dei rottami non ferrosi e di altri materiali di recupero, a condizione che le operazioni riguardanti i rottami non ferrosi non abbiano carattere puramente accessorio.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ISSN 0254-1505

COM(98) 375 def.

DOCUMENTI

IT

09 06 10

N. di catalogo : CB-CO-98-383-IT-C

ISBN 92-78-37151-3

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo